

Un'azienda già iscritta con codice ATECO A.02.10.00 se modifica il codice ATECO in A.01 può presentare domanda di aiuto a valere sul regolamento "Pacchetto giovani"?

In linea generale i soggetti beneficiari della misura 6.1 hanno i requisiti di agricoltore attivo e pertanto svolgono attività ai fini IVA con codice ATECO 01. In riferimento al quesito con il quale si richiede di considerare equivalente al primo insediamento la variazione del codice ATECO da 02 (silvicoltura ed utilizzo di aree forestali) a 01 (coltivazioni agricole e produzioni animali) si ritiene che, qualora si tratti di mera variazione del codice, non sussistono le condizioni di primo insediamento. Tuttavia, nel caso in cui si tratti di attività aggiuntiva o nuova attività, documentata adeguatamente, potrebbe configurarsi il primo avvio di attività agricola da parte dell'impresa. Parimenti è valutabile la casistica di cessazione dell'attività con codice 02 a favore del codice 01.

Nel caso in cui un giovane abbia già partita IVA in campo agricolo da più di un anno e decida di entrare in società in qualità di legale rappresentante viene considerato un primo insediamento?

Il giovane già titolare di partita IVA agricola che decide di entrare in società quale legale rappresentante di una società, non ha i requisiti per presentare domanda di aiuto a valere sul "pacchetto giovani" perché si è già insediato in agricoltura.

Il padre agricoltore (proprietario sia di serre che di terreni a seminativo) decide di vendere ad una terza persona le serre e successivamente cede il resto dell'azienda (i seminativi) alla figlia. Viene considerata comunque cessione totale d'azienda anche se inizialmente viene frazionata?

La cessione d'azienda dal parente di primo grado al giovane che si insedia per la prima volta in agricoltura deve risultare da specifico atto e deve essere totale rispetto alla consistenza aziendale come risultante dal fascicolo aziendale in data antecedente all'insediamento. Con riferimento al caso prospettato si ricorda, altresì, quanto segue:

- il regolamento "pacchetto giovani" all'articolo 44 dispone l'impegno essenziale per il giovane di "non creare artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici previsti, nonché non presentare prove false per ricevere l'aiuto oppure omettere per negligenza di fornire le necessarie informazioni"
 - il regolamento (UE) 1306/2013, dispone, all'articolo 60 – Clausola di elusione "Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione."
-

L'acquisto di una caldaia a legna per il riscaldamento dell'acqua calda in una struttura produttiva agricola può essere considerata un investimento ad energie rinnovabili?

L'acquisto di una caldaia a legna finalizzata alla produzione di energia ad uso dell'azienda, è assimilabile ad impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

Il giovane che partecipa al "pacchetto giovani" deve obbligatoriamente attivare il tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2? Se il giovane, in attuazione del "pacchetto" intende realizzare un agriturismo è ammissibile all'aiuto? Che punteggio ottiene?

Il giovane che partecipa al bando "pacchetto giovani" deve obbligatoriamente presentare una domanda di aiuto a valere sui tipo di intervento 4.1.1 e/o 4.1.2. Alla data odierna il pacchetto non prevede la possibilità di attivare altri tipi di intervento in quanto non sono stati aperti ulteriori bandi. Nel "Piano

aziendale” può comunque essere inserita la diversificazione in attività agrituristica la quale , però, non è oggetto di aiuto . In tal caso verrà assegnato un maggior punteggio (in sede di applicazione dei criteri di selezione) e , a conclusione del Piano Aziendale, verrà controllata la corrispondenza con quanto previsto inizialmente nel Piano Aziendale. Se l'investimento relativo all'agriturismo non verrà realizzato, il punteggio verrà tolto con rischio di decadenza del premio in caso di finanziamento

Nel caso un giovane risultasse collocato utilmente in graduatoria ma non finanziato per carenza di fondi, avrà possibilità di ottenere il finanziamento in un momento successivo?

L'articolo 31 del Regolamento di misura 6.1 stabilisce la durata della graduatoria in due anni e gli articoli 35 e 36 stabiliscono che l'Ufficio attuatore, previo parere del Servizio responsabile, possa utilizzare le eventuali economie per lo scorrimento della graduatoria ovviamente entro i termini di validità della stessa.

Ciò premesso il giovane utilmente collocato in graduatoria ed entro i termini di validità della stessa, può essere finanziato solo in presenza di economie che consentano lo scorrimento fino alla sua posizione. Il giovane può anche decidere di ritirare la domanda di aiuto e partecipare al successivo bando “pacchetto giovani” ovviamente se ancora in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti.

Un giovane che intende avviare un'azienda nel settore lattiero caseario può acquistare gli animali dal padre, senza chiedere l'aiuto, e farsi dare in affitto dal padre metà dell'edificio adibito a stalla al fine di costituirsi il proprio nucleo produttivo, mentre i terreni verrebbero presi in affitto da terzi ? La fattispecie prospettata rientra o meno nei divieti disposti dalla L.R. 7/2000?

L'operazione, come prospettata, sembra configurarsi come frazionamento di un'azienda familiare. Il regolamento "pacchetto giovani" non prevede l'ammissibilità a finanziamento di aziende che derivino dal frazionamento di un'azienda familiare. Il divieto non sussiste nel solo caso di cessione totale, ivi compreso il trasferimento della conduzione dei terreni costituenti l'azienda cedente come rilevabili dall'ultimo fascicolo aziendale convalidato, dell'azienda familiare al giovane.

Nel B.U.R. n.7 del 17 febbraio è stato pubblicato il Regolamento attuativo del “Pacchetto giovani”. Sembra che la pubblicazione del regolamento non corrisponda all'apertura del bando per la quale è necessario un apposito decreto del Direttore della struttura responsabile.

L'art. 52 del regolamento pacchetto giovani disciplina, per il solo anno 2016, le modalità e i termini di presentazione delle domande di aiuto da parte del giovane.

Dalla data di pubblicazione del regolamento è consentita la presentazione di una domanda di aiuto semplificata che dovrà essere riprodotta, entro il termine di chiusura del bando, su SIAN

Dal 2017 i termini e le modalità di presentazione delle domande di aiuto sono, invece, disciplinate dall'articolo 27 che prevede la presentazione della domanda di aiuto direttamente su SIAN.

Dovendo procedere alla presentazione della domanda semplificata, chiedo se alla stessa vanno già allegati i documenti previsti all'allegato C del Regolamento, o se tale documentazione potrà essere inoltrata in sede di presentazione della domanda informatizzata a portale SIAN.

Alla domanda semplificata, allegato F) al regolamento "Pacchetto giovani", va allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e l'eventuale delega alla sottoscrizione della domanda da parte degli altri soci, nel caso di insediamenti plurimi.

La domanda semplificata e la documentazione allegata deve essere trasmessa esclusivamente mediante PEC all'indirizzo indicato nel bando.

Entro il 30 giugno 2016 la domanda semplificata deve essere riprodotta, senza apportare alcuna modifica, su SIAN e trasmessa, allegando la pertinente documentazione indicata all'articolo 28 del regolamento (all'allegato C dematerializzata), esclusivamente mediante posta certificata o l'utilizzo dell'apposita funzione di SIAN.

E' possibile presentare domanda di aiuto a valere sul "Pacchetto giovani" qualora si abbia già un lavoro dipendente?

Il FVG considera il giovane agricoltore IAP (imprenditore agricolo principale) o no (come per il bando 2007-2013)?

Ovvero é sufficiente aprire partita iva nei 12 mesi precedenti la scadenza, avendo un lavoro dipendente?

L'articolo 10 del regolamento pacchetto giovani prevede l'obbligo, per il giovane, di essere agricoltore in attività o di acquisire detta qualifica entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Inoltre, l'articolo 44 del citato regolamento pacchetto giovani dispone, ad avvenuta ultimazione del piano aziendale che il giovane, anche se agricoltore in attività, deve avere conseguito la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

Il possesso dei suindicati requisiti comportano, come conseguenza, che il giovane svolga l'attività agricola in via prevalente che potrebbe non essere compatibile con un lavoro dipendente.

In tal senso è necessario verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa sullo IAP in particolar modo a quelli relativi al reddito e al tempo complessivo di lavoro (se già in possesso delle sufficienti capacità professionali).

In una società di persone il giovane si insedia come terzo socio. E' sufficiente che, indipendentemente dalla ripartizione delle quote, il giovane sia amministratore e rappresentante legale?

Il regolamento "Pacchetto giovani" all'articolo 10 specifica che per primo insediamento di un giovane, in qualità di capo dell'azienda, si intende, nel caso di società di persone avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, la prima assunzione di responsabilità o di corresponsabilità civile e fiscale ovvero socio amministratore unico, oppure insieme ad altri giovani agricoltori.

Nel caso di insediamento plurimo cioè contemporaneo insediamento di più giovani agricoltori in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8 del regolamento, devono essere rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 10.

Nel caso prospettato il giovane deve insediarsi come socio amministratore, unico oppure insieme ad altri giovani agricoltori.

Quando posso avviare gli investimenti previsti nel "Piano aziendale" affinché le relative spese vengano riconosciute ai fini dell'ammissibilità? E' necessario Aspettare qualche comunicazione dalla Regione?

L'ammissibilità a finanziamento dei costi sostenuti a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2 o entrambe è disciplinata dall'articolo 21 del regolamento.

Pertanto, nel rispetto di quanto disposto dal succitato articolo, sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti dall'azienda, neo costituita o in cui si è insediato il giovane, successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno ovvero ai fini dell'ammissibilità a finanziamento le date delle fatture e dei relativi pagamenti, inerenti ai costi sostenuti dall'azienda in attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento, sono successive alla data di invio, tramite posta elettronica certificata, della domanda di sostegno Semplificata.

Ovviamente le date dei preventivi e/o della documentazione relativa alle opere edili è antecedente alla data delle fatture.

Nel rispetto di quanto sopra indicato non è necessario attendere alcuna comunicazione da parte della Regione.

Un giovane agricoltore che presenta domanda di aiuto a valere sul "pacchetto giovani", successivamente può partecipare ai bandi per accedere alle misure forestali anche nell'ambito di un Progetto di Filiera.

La presentazione, da parte del giovane agricoltore, di domanda di aiuto a valere sul "pacchetto giovani" non preclude la possibilità di presentare domanda di aiuto a valere su successivi bandi inerenti alle misure forestali anche con accesso di Filiera ovviamente se in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti.

Se un giovane di primo insediamento deve fare un progetto di filiera, può fare ora il pacchetto giovani e poi inserire la 4.1.1 nella filiera appena uscirà l'apposito bando?

L'operazione che il giovane, in attuazione di un pacchetto, presenta a valere sul tipo di intervento 4.1.1 e/o 4.1.2 non può essere riproposta in attuazione di una filiera.

Nel caso di una neo-costituita società semplice tra moglie e marito, in cui la moglie presenta domanda di pacchetto giovani con attivazione del tipo di intervento 4.1.1, può quest'ultima acquistare - in veste di legale rappresentante della società - i fabbricati produttivi dal suocero accedendo a parte del contributo del piano aziendale previsto ai sensi del tipo di intervento 4.1.1?

Nel caso prospettato, al fine di derogare al divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 6, comma 2 del regolamento "pacchetto giovani", l'acquisto del fabbricato non deve derivare da frazionamenti dell'azienda venditrice. Il mancato frazionamento è dimostrabile con un atto di cessione totale dell'azienda con trasferimento, anche, della conduzione dei terreni costituenti l'azienda come rilevabili nell'ultimo fascicolo validato dell'azienda cedente, nel caso specifico, da parte del suocero.

In ogni caso, l'acquisto di fabbricati è ammissibile nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 21 del regolamento.

Si evidenzia, inoltre, che l'accesso alla misura in questione è subordinato al possesso da parte del giovane dei requisiti di cui all'articolo 10 del regolamento.

Nel business-plan ISMEA la situazione ex-ante viene normalmente ricostruita sulla base di una media del biennio precedente agli investimenti. Nel caso di giovani al primo insediamento, i quali per definizione non

hanno uno storico da esibire, nel caso in cui non si trattasse di mero subentro al genitore come può essere dimensionata la situazione ex-ante all'interno del business plan?

Il Piano aziendale (business plan), per i giovani che costituiscono una nuova azienda che non dispone di dati economico agrari in continuità con l'azienda familiare, prende in considerazione il fascicolo aziendale dell'azienda neo costituita e si compila secondo criteri di ordinarietà (a seconda della zona e della tipologia produttiva). Nello specifico la procedura prevede:

a) la costituzione del fascicolo aziendale al cui interno verranno inseriti tutti i dati sulla consistenza dei terreni ecc.

b) il successivo utilizzo, quale base, del Fascicolo aziendale per la costituzione del Business Plan al cui interno verranno specificati anche gli investimenti previsti che verranno poi controllati ex post.

Criteria di selezione pacchetto giovani - Considerato che gli investimenti del pacchetto giovani non possono rientrare in un progetto integrato di filiera, laddove nel "pacchetto giovani" si prevede un punteggio per chi aderisce ad una rete di impresa / O.P. / consorzio, si intende che deve essere dimostrata semplicemente l'adesione oppure che tale rete di impresa / O.P. / consorzio dovrà necessariamente anche presentare a sua volta un progetto integrato su una delle misure del PSR ?

Nel caso in cui un giovane aderisca a una rete d'impresa, Organizzazione di Produttori, cooperativa o consorzi di tutela, il punteggio è attribuito sulla base della semplice adesione. La rete, l'Organizzazione di Produttori, la cooperativa o il consorzio a cui aderisce il giovane devono svolgere attività pertinente e coerente con quella svolta dall'azienda. Non è richiesta la partecipazione della rete o dell'Organizzazione di Produttori o della cooperativa o del consorzio a un progetto di filiera.

Il miglioramento del rendimento economico dell'azienda espresso in Standard Output a conclusione dell'operazione deve intendersi in termini complessivi o per unità di superficie ? In altre parole, l'aumento del Standard Output determinato anche solo dall'aumento della superficie/mandria è condizione sufficiente a dimostrare il miglioramento del rendimento economico?

E' necessario fare una distinzione tra "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda" e "miglioramento economico dell'azienda a conclusione dell'operazione".

Ai fini dell'ammissibilità a valere sul tipo di intervento 4.1.1 e/o 4.1.2, le operazioni devono comportare un miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda dimostrato tramite il Piano aziendale, come aggiornato in sede di saldo dell'aiuto, nel rispetto delle condizioni previste nell'articolo 17, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del pacchetto giovani.

Diversamente dai requisiti di ammissibilità, il criterio di selezione "Miglioramento presunto del rendimento economico dell'azienda a conclusione dell'operazione", prevede che il relativo punteggio (2 punti) sia assegnato se il Piano aziendale dimostra il miglioramento del rendimento economico dell'azienda espresso in termini di Standard Output, quindi applicando i relativi parametri. Lo Standard Output è confermato in sede di presentazione della domanda di pagamento.

La cessazione di un rapporto di locazione di terreni da parte del genitore e la definizione di un nuovo rapporto locativo per gli stessi terreni con la nascente azienda del figlio può comunque configurarsi come frazionamento di azienda familiare, pur trattandosi di rapporti che hanno durata temporanea e per questo caratterizzati nell'ordinario da passaggi di conduzione tra aziende?

Nel caso in cui le due aziende siano entrambe attive, ricorre quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, del regolamento "pacchetto giovani" relativamente al frazionamento di azienda familiare ovvero che la nuova azienda, in cui il giovane si insedia, non può derivare dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente.

Si evidenzia che il mancato frazionamento di azienda familiare è dimostrabile con un atto di cessione totale dell'azienda con trasferimento, anche, della conduzione dei terreni costituenti l'azienda come rilevabili nell'ultimo fascicolo validato dell'azienda cedente, nel caso specifico, da parte del genitore. Pertanto l'operazione come prospettata non è ammissibile a finanziamento fatta salva la cessione totale del genitore.

Sono un "giovane agricoltore" di età inferiore a 40 anni, che svolge attività agricola (ditta individuale) da febbraio 2013; con queste caratteristiche rientro nel "Pacchetto Giovani"?

Il regolamento pacchetto giovani è dedicato ai giovani che si sono insediati in agricoltura nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, per il solo anno 2016 è consentita la presentazione della domanda da parte di giovani insediati dal 1.1.2015 e comunque non oltre i quindici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso prospettato l'insediamento è avvenuto antecedentemente ai termini indicati dal regolamento e, pertanto, il giovane non ha la possibilità di usufruire dei benefici previsti dal "pacchetto giovani".

Sono un giovane under 40: posso avere qualche rapida informazione in merito Pacchetto Giovani?

Per i giovani di età non superiore ai 40 anni che avviano una nuova azienda agricola o che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola esistente, il "pacchetto giovani" prevede la concessione contestuale di:

- un premio, variabile da un minimo di euro 20.000 a un massimo di euro 70.000, calcolato in base alla localizzazione dell'azienda e all'adesione ai regimi di qualità;
- un contributo in conto capitale per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare le prestazioni e a sostenibilità globale dell'azienda agricole neo costituita o esistente da un punto di vista economico ed ambientale.

Per maggiori informazioni sulle condizioni e i termini previsti per accedere al premio e agli aiuti del "pacchetto giovani" si rimanda al relativo regolamento pubblicato sul III supplemento ordinario n.11 del 17 febbraio 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione del 17 febbraio 2016.

Da inizio anno ho aperto Partita IVA agricola per ampliare la piccola attività di famiglia di apicoltura. Al momento dispongo di circa 100 colonie di api e 2 ettari di seminativo. A primavera integrerò il patrimonio apistico con l'acquisto di nuclei, inoltre ho avviato i lavori per l'ampliamento degli spazi da adibire a laboratorio di smelatura.

Questo tipo di iniziativa può essere sostenuta dal nuovo PSR? Nello specifico, avendo 35 anni, avrei i requisiti per accedere alle opportunità del PACCHETTO GIOVANI?

In base agli elementi esposti sembrano sussistere gli elementi necessari al fine di accedere alle agevolazioni previste dal "pacchetto giovani" fatta salva l'esistenza dei requisiti di accesso che vanno approfonditi nello specifico. In particolare va prestata puntuale attenzione agli artt. 8 e 10 del bando.

In ogni caso va verificato il rispetto della dimensione economica minima calcolato in standard output tenendo conto che si tratta di requisito di accesso che deve risultare già sussistente alla data della domanda e, pertanto, deve derivare da una adeguata consistenza aziendale (numero di apiari, indirizzo colturale praticato nei seminativi)

Si aggiunge inoltre che il premio richiesto deve essere proposto all'interno di un pacchetto di misure, comprendente investimenti ammissibili in base alle misure 4.1.1 e 4.1.2, con un importo ammissibile non inferiore al premio richiesto.

Nel caso di un'azienda agricola, costituita da giovani, che oltre all'attività agricola tradizionale svolge anche attività ittica e di agriturismo, come si coniugano le due attività nel rispetto della normativa comunitaria vigente per quello che attiene all'insediamento?

Il regolamento "Pacchetto giovani", all'art. 8, prevede, fra l'altro, come condizione di ammissibilità dell'azienda neo costituita o in cui si insedia il giovane una dimensione economica, espressa in standard output, minima, variabile da 10.000 a 15.000 euro e massima di 200.000 euro. Ai fini del dimensionamento economico aziendale viene assunta a riferimento la sola attività agricola aziendale mentre l'attività ittica e agrituristica non contribuiscono alla determinazione della dimensione economica. Pertanto, se l'azienda non svolge attività agricola (individuata dal codice ATECO 01 agricoltura) al giovane è preclusa la possibilità di accedere al sostegno previsto dal "pacchetto giovane", se, invece, l'azienda svolge attività agricola, fatto salvo quanto sopra indicato e il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità previste dal bando, tra cui il possesso della qualifica di agricoltore attivo, un giovane può insediarsi in un'azienda agricola che svolge anche attività ittica e/o agrituristica a condizione che gli interventi per i quali viene richiesto l'aiuto a valere sui tipi di intervento 4.1.1 e/o 4.1.2 siano riferibili solo ed esclusivamente allo svolgimento dell'attività agricola.

Se avessi tutti i requisiti richiesti per l'ottenimento della qualifica di IA, ma sono residente all'estero posso comunque accedere al bando "pacchetto giovani" e godere dei benefici per le mie attività di imprenditore agricolo in FVG?

Una volta conseguita la qualifica di IAP, per quanto tempo la dovrei (come minimo) mantenere?

Il regolamento "Pacchetto giovani", all'articolo 44 prevede l'obbligo di possedere la qualifica di IAP entro il termine di ultimazione del Piano Aziendale.

Sussistendo, entro il termine di ultimazione del Piano aziendale, il possesso di tutti i requisiti di tempo/reddito e iscrizione INPS, la residenza all'estero non costituisce un motivo ostativo.

La qualifica di IAP deve essere mantenuta per 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento inerente al "pacchetto".

In base al regolamento di attuazione per l'accesso al PSR 2014-2020 della regione FVG all'articolo 14 denominato "costi minimo e massimo entità degli aiuti", volevo sapere quali aree il regolamento UE 1305/2013 interessa.

Io con azienda sita in Aviano sono considerato dentro a tale regolamento o fuori (reg.UE)? il regolamento dice aree montane ma non definisce quali sono.

Le aree rurali delle regione sono distinte in aree rurali D cioè le aree montane, in aree rurali C cioè le aree intermedie in cui rientra il comune di Aviano che, tra l'altro è anche comune svantaggiato, in aree rurali B cioè le aree ad agricoltura intensiva specializzata (aree di pianura) e infine i poli urbani.

Pertanto, se in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal regolamento "pacchetto giovani", può presentare domanda di sostegno assumendo a riferimento le aree rurali C, svantaggiate.

Sono un giovane agricoltore ho 37 anni l'azienda è ubicata in zona montana, è aperta nel 2007 e ora vorrei fare alcuni interventi con l'aiuto del PSR tra cui la costruzione di un fabbricato con un fotovoltaico sul tetto. Posso partecipare al bando "Pacchetto giovani"?

Il "pacchetto giovani" è una modalità di accesso al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dedicato esclusivamente ai giovani di età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore ai 40 anni che si sono insediati in agricoltura entro i 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Solo per l'anno 2016 è consentita la presentazione della domanda di sostegno ai giovani che si sono insediati in agricoltura dal 1 gennaio 2015 ed entro i 15 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

In base alle informazioni fornite, sembra che non sussistano le condizioni richieste per presentare domanda di sostegno a valere sul "pacchetto giovani".

Ciò nonostante, per la costruzione del fabbricato e l'installazione dei pannelli fotovoltaici, potrà presentare domanda di sostegno a valere sul PSR, tipo di intervento 4.1.1 – miglioramento delle prestazioni della sostenibilità globale delle imprese agricole, nel momento in cui sarà pubblicato il relativo bando. Il bando indicherà specificatamente i requisiti di ammissibilità richiesti all'azienda e al progetto.

La modulistica allegata al regolamento del pacchetto giovani è costruita per indicare gli estremi di un solo neo-insediato. Come dobbiamo comportarci se nella medesima impresa si insediano due o più giovani aventi titolo per chiedere il premio della mis. 6.1 ?

Nel caso di insediamento plurimo la sezione della domanda semplificata "il sottoscritto" va ripetuta e debitamente compilata per ciascun giovane insediato, dopo la sezione "in qualità di amministratore e legale rappresentante dell'azienda" va aggiunta la seguente frase:

delegano il socio _____ a chiedere...

Con riferimento al Regolamento di attuazione del pacchetto giovani non mi è chiaro l'ambito di applicazione del vincolo di cui all'art. 6 comma 2 del Regolamento in relazione a quanto prevede il PSR a pag. 386 (frazionamento di aziende familiari preesistenti entro il primo grado di parentela). Anche il subentro del figlio al padre, con assunzione di totale responsabilità aziendale prevede l'instaurazione di rapporti giuridici tra i due. Come si concilia questa fattispecie con la L.R. 7/2000 art. 31 ?

Il comma 3 dell'articolo 6 del Regolamento dispone l'esclusione del vincolo di cui al comma 2 nei casi in cui l'acquisto di immobili sia finalizzato ad evitare il frazionamento aziendale. Dobbiamo pertanto ritenere che, salvo il caso di passaggio di proprietà (compravendita, donazione), ai fini del pacchetto giovani la locazione di fondi – anche dell'intera azienda - non è mai consentita tra parenti e affini fino al 2° né tra coniugi?

L'art. 10, comma 6 del regolamento "Pacchetto giovani" dispone, come requisito di ammissibilità ovvero come requisito per accedere al "pacchetto giovani", che la nuova azienda non può derivare dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente in cui i titolari o soci sono parenti entro il primo

grado del richiedente salvo il trasferimento della conduzione dell'intera azienda familiare al giovane. Il divieto non sussiste in presenza di un atto di cessione totale dell'azienda familiare che comprende, anche, la conduzione dei terreni costituenti l'azienda come rilevabili nell'ultimo fascicolo validato dell'azienda cedente.

L'articolo 6, comma 2 del regolamento "pacchetto giovani", invece, dispone la non ammissibilità al sostegno di operazioni realizzate a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi e affini sino al secondo grado ovvero non sono ammissibili a finanziamento l'acquisto di beni mobili o immobili fra i soggetti suindicati.

Il comma 3, dell'articolo medesimo, deroga al divieto di cui al comma 2 nel caso in cui l'acquisto di beni immobili fra i soggetti suindicati sia finalizzato ad evitare il frazionamento dell'azienda agricola.

Pertanto, in coerenza con quanto disposto in materia di frazionamento dell'azienda ai fini dell'ammissibilità, di cui all'articolo 10, comma 6, la deroga prevista dall'articolo 6, comma 3, si applica nel solo caso in cui sia presente un atto di cessione totale dell'azienda con la quale sono stati instaurati rapporti giuridici.

Ho aperto partita iva, come azienda individuale, il 22 gennaio 2015 quindi sarei già oltre ai 12 mesi richiamati all'art. 10 paragrafo 7 del bando. Ho però letto in un Vs. comunicato che solo per quest'anno verranno prese in considerazione anche le domande di coloro che si sono insediati dal 01 gennaio 2015 purchè la domanda venga consegnata entro 15 mesi. Mi potete confermare tali tempistiche e se così fosse, devo dunque presentare domanda entro il 31 marzo 2016?

L'articolo 52 del regolamento, per il solo anno 2016 e in deroga a quanto disposto dall'articolo 10, consente la presentazione della domanda di sostegno anche ai giovani insediati dal 1 gennaio 2015 ed entro i 15 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, pertanto i giovani insediati il 1 gennaio 2015 potranno presentare la domanda di sostegno entro il 31 marzo 2016.

Nell'eventualità che nella mia azienda subentri un altro socio e dunque si trasformi in una società semplice, con pari ruoli e partecipazioni (50% per entrambi), possiamo fare la domanda di primo insediamento entrambi? Ovviamente sapendo che i parametri raddoppiano, come ad esempio gli standard output minimi.

Nel caso in cui la ditta individuale, nella quale si è già insediato un giovane, si trasformi in società con l'insediamento di un ulteriore socio giovane è possibile presentare domanda di pacchetto, comprensiva delle domande di premio per entrambi i soci giovani, entro i termini e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 8 e dall'articolo 10 del regolamento.

La mia azienda svolge attività di elicoltura (allevamento di lumache per uso da gastronomia), ma purtroppo nel bando manca qualsiasi riferimento a tale tipo di attività. In relazione al dimensionamento economico dell'azienda quali parametri assumo a riferimento?

Le produzioni oggetto di indagine della rete di informazione contabile (RICA) sono, al momento è in corso l'implementazione anche con i parametri riferiti all'attività di elicoltura.

Quando si parla di prodotti prevalentemente biologici, significa che gli standard output relativi ai prodotti biologici devono superare la sommatoria degli standard output relativi ai prodotti non biologici oppure deve essere il valore assoluto più alto tra i vari standard output?

In relazione alla produzione biologica è necessario distinguere tra la condizione prevista per la determinazione del premio e quella per l'assegnazione dei criteri di selezione.

Per la determinazione del premio si assume a riferimento la prevalenza dei prodotti aziendali già biologici (o in conversione) o che lo saranno a conclusione del Piano aziendale oppure la produzione delle materie prima necessarie alla realizzazione di prodotti biologici o che lo saranno a conclusione del Piano aziendale.

Per l'applicazione dei criteri di selezione il punteggio viene assegnato se le operazioni, presentate a valere sul tipo di intervento 4.1.1, finalizzate alla produzione oppure alla trasformazione, trattandosi di due punteggi differenti, di prodotti già biologici (o in conversione) o che lo saranno al termine del Piano aziendale sono prevalenti da un punto di vista finanziario.

Per le operazioni a valere sulla tipologia 4.1.1 finalizzate alla trasformazione dei prodotti biologici vorrei sapere se posso creare un laboratorio all'interno della mia abitazione civile dedicando una stanza all'uso esclusivo e seguendo ovviamente tutti i criteri relativi alla sanità. In questo caso devo stipulare un contratto d'affitto tra la mia persona e la società?

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 8, del regolamento "Pacchetto giovani" un intervento che riguarda immobili, come ad esempio un laboratorio di trasformazione, presuppone che l'azienda richiedente sia proprietario o titolare di un diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolare di altro diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazione di durata pari o superiore al vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo dell'aiuto.

Il piano aziendale prevede la realizzazione di un intervento soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006

Lo studio di impatto ambientale è in via di predisposizione per essere depositato assieme alla richiesta di assoggettamento alla procedura di valutazione ambientale presso il servizio VIA Regione FVG.

Tenuto conto che è stato ribadito che la cantierabilità dell'intervento non può rappresentare un requisito di ammissibilità; visto anche quanto specificato nell'allegato C (documentazione da allegare alle domande di aiuto), la domanda di aiuto può essere inoltrata anche in assenza del parere favorevole di VIA?

L'articolo 7 del regolamento dispone che, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare dell'aiuto è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione dell'impatto ambientale è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimenti di cui trattasi.

Nel caso di cui trattasi la normativa applicabile all'operazione programmata è la Valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).

Ciò premesso, la domanda di sostegno può essere presentata anche in assenza del parere di Valutazione di impatto ambientale rilasciato dal competente servizio ma, se la domanda di sostegno è utilmente posizionata in graduatoria, l'ammissibilità al finanziamento e la conseguente adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto sono sospesi fino alla presentazione del favorevole parere di VIA rilasciato dal competente servizio.

Negli standard output iniziali dell'azienda agricola vengono conteggiate anche le superfici boschive dell'azienda e se è così, quanto reddito annuo contano all'ettaro?

Le superfici boschive rientrano indicativamente tra le cd "altre colture permanenti". La scheda di concordanza tra codici PAC e codici Standard Output è attualmente in fase di implementazione e sarà quanto prima resa disponibile sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia.

Vi scrivo per avere informazioni su prossimi bandi di imprenditoria in uscita per l'anno corrente 2016. Il mio progetto è di natura "agricola" in quanto vorrei avviare una coltivazione di zafferano. Tale progetto in quali finanziamenti può "rientrare"? Ci sono bandi in uscita ai quali potrei partecipare?

Eventuali operazioni, in beni mobili e immobili, finalizzate all'avvio di una coltivazione di zafferano possono essere ritenute ammissibili a valere sul tipo di intervento 4.1.1 –miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole del PSR 2014-2020. A puro titolo esemplificativo, a valere sul tipo di intervento 4.1.1 sono ammissibili a finanziamento i costi, sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la messa a coltura e impianto, per la realizzazione di interventi strutturali necessari per la prima lavorazione, confezionamento e vendita diretta nonché i costi sostenuti per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature dedicati all'attività agricola. Il tipo di intervento prevede un costo minimo per la presentazione della domanda di sostegno di 20.000,00 euro, per le zone montane, elevato a 40.000,00 euro per le altre aree. Informazioni generali relative al tipo di intervento 4.1.1 sono disponibili consultando il PSR 2014-2020, rinvenibile sul sito della regione Friuli Venezia Giulia, mentre informazioni e condizioni specifiche per l'accesso al tipo di intervento saranno riportate sul bando che, presumibilmente, sarà pubblicato entro il primo semestre 2016. Al momento, a valere sul PSR 2014-2020, è attivo il bando "pacchetto giovani", approvato con DPreg 026/2016 e pubblicato sul 3° supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia del 17 febbraio 2016.

Nel settore vivaistico si stanno iniziando a diffondere sistemi di contenimento delle infestanti mediante applicazione sul filare di un particolare tessuto in poliestere (bianco) del peso di circa 250 gr./mq. La cui durata è garantita per 10 anni il cui costo è piuttosto rilevante.

La fertirrigazione mediante manichetta interrata è una pratica che si sta diffondendo sia in viticoltura che nel settore vivaistico.

Queste tecnologie e le relative spese all'interno di un P.A. possono ritenersi valide ai fini della rivendicazione dei punteggi di cui all'ALL.D dell'intervento 6.1 sezione B) "migliori tecniche di distribuzione dei fertilizzanti ed introduzione delle tecniche di agricoltura conservativa, gestione dell'inerbimento e diserbo fisico / meccanico"?

Il dubbio viene perché nella sezione “modalità di applicazione” si parla solo di attrezzature.

L'irrigazione con manichetta interrata in viticoltura è prassi consolidata ormai da molti anni ed ha una significativa diffusione. Il fatto che le manichette si possano prestare anche alla fertirrigazione non è in sé sufficiente per considerarle diverse da un impianto di irrigazione e per ammetterle a finanziamento in base alla tipo di intervento 4.1.1.

Rispetto al particolare telo di pacciamatura, fatto salvo il requisito di durata pluriennale, la valutazione è positiva. L'elenco di riferimento deve intendersi indicativo, mentre è vincolante la finalità per il riconoscimento del punteggio, ovvero il miglioramento delle tecniche di distribuzione di fitofarmaci. Per quanto comprensibile, nel caso specifico il diserbo sottofilare risulterebbe superato da un durevole sistema di pacciamatura.

Nel caso in cui un soggetto attualmente a capo di impresa individuale annotata come impresa artigiana dal 2003 (attività primaria - codice ATECO 43.33) ma che è iscritta anche come impresa agricola a partire dal mese di maggio 2011 (attività secondaria - codice ATECO 01.24) voglia insediarsi in una costituenda società di persone insieme ad un altro socio giovane, può richiedere il premio di primo insediamento? Si precisa che il soggetto interessato non è mai stato iscritto all'INPS come coltivatore diretto, IAP, colono o mezzadro.

Il regolamento “pacchetto giovani”, all'articolo 8, comma 2, lettera b) specifica, tra i requisiti di ammissibilità, che il giovane si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda in un'azienda agricola.

L'articolo 10, al comma 1, specifica che per primo insediamento si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola del giovane in qualità di titolare di un'impresa agricola individuale.

Nel caso in specie il titolare dell'impresa che già svolge anche attività agricola non è in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 8 come specificato all'articolo 10.

Vorrei chiedere qualche informazione riguardo al PSR. Io sono intenzionata ad aprire un'azienda agricola coltivando principalmente orticole e successivamente ad aprire un agriturismo e fattoria didattica. Dovendo raggiungere un valore di impresa pari ad un minimo di 10.000 per poter accedere al bando mi chiedo se tale valore deve essere unicamente relativo alle orticole o se può essere comprensivo di animali e boschi. A tal proposito esiste un valore economico del bosco?

Quando usciranno i bandi per agriturismo e fattoria didattica? Sono pubblici e consultabili i criteri di accesso?

Orti coltivati ed eventuali animali devono già essere presenti nel momento della presentazione della domanda?

La dimensione economica minima aziendale, espressa in Standard Output, è determinata assumendo a riferimento le coltivazioni in atto alla data di presentazione della domanda di sostegno come risultanti da fascicolo aziendale aggiornato.

Ai fini della dimensione economica dell'azienda contribuiscono, anche, gli Standard Output inerenti agli animali in allevamento e alle superfici boschive, in questo ultimo caso il parametro di riferimento è “altre colture permanenti”, presenti in azienda alla data di presentazione della domanda di sostegno. Non contribuiscono alla SO eventuali coltivazioni foraggere in presenza di allevamento di erbivori.

Relativamente al tipo di intervento 6.4.2 Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali, i relativi criteri saranno sottoposti al parere del Comitato di sorveglianza entro breve ed entro il secondo quadrimestre del corrente anno è presumibile l'attivazione del tipo di intervento.

Rientrano tra gli investimenti relativi alla sostituzione di impianti di irrigazione esistenti anche quelli che insistono sui vigneti, fermo restando che gli impianti di questi ultimi non sono finanziabili?

Per ottenere i punteggi previsti per la sostituzione di impianti di irrigazione esistenti viene richiesto che La "SAU servita dall'impianto sia prevalente rispetto alla SAU aziendale": nel caso di un'azienda che rientra nel settore produttivo vitivinicolo in base allo SO ma che ha anche terreni a seminativo si intende la maggior parte della SAU dell'indirizzo produttivo prevalente o si deve considerare l'intera SAU aziendale?

Nel caso di un'azienda vitivinicola biologica in cui gli investimenti previsti siano rivolti sia alla produzione che alla trasformazione, con prevalenza di questi ultimi in termini di volume di investimento, è possibile sommare il punteggio previsto per le "operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione di prodotti biologici..." con quella prevista per le "operazioni finalizzate prevalentemente alla trasformazione di prodotti biologici..." e quindi il prevalentemente è da intendersi quale produzione/trasformazione biologica aziendale prevalente rispetto ad eventuali produzione/trasformazione convenzionali?

Premesso che la complementarietà con l'OCM vino è definita nel capitolo 14 del Programma di sviluppo rurale, gli impianti di irrigazione su vigneti esistenti rientrano nella tipologia di interventi finanziabili. La SAU servita dall'impianto di irrigazione deve essere prevalente rispetto alla SAU irrigata aziendale, pertanto comprende anche il seminativo in coltura irrigua.

In relazione al criterio "Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi ed inerenti al settore di investimento proposto" si evidenzia che il criterio è applicato se il costo totale degli interventi relativi alla produzione di prodotti di qualità o alla trasformazione di prodotti di qualità o sommando entrambi sono prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione.

Ciò premesso, nel caso in specie se il costo degli interventi finalizzati al potenziamento della produzione e della trasformazione di prodotti biologici è prevalente rispetto al costo totale dell'operazione per la quale si richiede l'aiuto, il punteggio:

- relativo all'adesione ai regimi di qualità alla produzione di prodotti biologici (8 punti) è assegnato se l'azienda prevede interventi nel settore della produzione primaria e la prevalenza di questi investimenti è finalizzato alla coltivazione biologica;
- relativo alla trasformazione di prodotti biologici (5 punti) è assegnato se la medesima azienda prevede anche la realizzazione di investimenti per la trasformazione e la prevalenza di questi è destinata a prodotti trasformati biologici.

La sostituzione impianti irrigazione, quando si fa riferimento alla prevalenza dell'intervento rispetto al totale della S.A.U. aziendale, si deve considerare la S.A.U. in quanto tale o la S.A.U. irrigabile (vedi ALL.D sezione B) sostituzione impianti).

Possiamo infatti trovarci di fronte a realtà in cui su una ipotetica S.A.U. di 10 ettari solo 4 siano irrigabili e quindi l'intervento su 5,1 ettari è praticamente impossibile da realizzare. . .

Il punteggio relativo alla sostituzione di impianti di irrigazione esistenti è applicato se la SAU servita dall'impianto è prevalente rispetto al totale della S.A.U. aziendale irrigata.

L'adesione a iniziative di marketing a livello territoriale oppure la partecipazione ad associazioni a livello locale per la salvaguardia e la promozione di prodotti del territorio è compatibile con i primi tre punti dell'allegato D) sezione "focalizzazione dell'aiuto" ?

Con riferimento ai criteri di selezione "Partecipazioni a reti di impresa costituite ai sensi della L. 33/2009 o della L.r. 4/2013 alla data di presentazione della domanda di aiuto ed attinenti al settore di investimento", "Partecipazione ad organizzazioni di produttori riconosciute o a cooperative", "partecipazione a concorsi di tutela del prodotto" i relativi punteggi sono assegnati se, alla data di presentazione della domanda di sostegno l'azienda neo costituita o in cui si insedia il giovane partecipa a una rete di imprese o una Organizzazione di Produttori riconosciuta o a una cooperativa o a un consorzio di tutela del prodotto che svolgono attività pertinente e coerente con l'attività dell'azienda richiedente.

Le iniziative di marketing non rientrano tra le forme associative previste dal regolamento.

Viene attribuito un punteggio per la partecipazione ad organizzazioni di produttori riconosciute (8 punti). L'Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco rientra tra le organizzazioni di produttori riconosciute?

Con riferimento ai criteri di selezione "Partecipazioni a reti di impresa costituite ai sensi della L. 33/2009 o della L.r. 4/2013 alla data di presentazione della domanda di aiuto ed attinenti al settore di investimento", "Partecipazione ad organizzazioni di produttori riconosciute o a cooperative", "Partecipazione a concorsi di tutela del prodotto" i relativi punteggi sono assegnati se, alla data di presentazione della domanda di sostegno l'azienda neo costituita o in cui si insedia il giovane partecipa a una rete di imprese o una Organizzazione di Produttori riconosciuta o a una cooperativa o a un consorzio di tutela del prodotto che svolgono attività pertinente e coerente con l'attività dell'azienda richiedente.

Si evidenzia che l'istituto internazionale di elicicoltura non rientra tra le fattispecie suindicate.

L'acquisto di accumulatori di energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico esistente, allo scopo di ridurre ulteriormente i costi di acquisto dell'energia, può essere ricondotto a "efficientamento energetico"?

Il regolamento "pacchetto giovani" all'articolo 15 dettaglia:

- alla lettera f) le operazioni inerenti all'efficientamento energetico ammissibili all'aiuto
- alla lettera g) gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ammissibili all'aiuto indicando, tra l'altro, anche acquisto e installazione di accumulatori dell'energia prodotta.

Pertanto l'acquisto di accumulatori di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, anche esistenti, non si configurano come operazioni inerenti all'efficientamento energetico bensì collegata con la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Visto il DM 18.11.2014 n. 6513 e la circolare Agea ACIU.2016.121, si chiede conferma che un soggetto che possiede solamente partita IVA attiva in campo agricolo (senza iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, IAP, colono o mezzadro) rientra nella definizione di "agricoltore in attività"?

La Circolare Agea ACIU.2016.121 prevede che i requisiti di iscrizione INPS e di possesso P.IVA siano alternativi ai fini del requisito di agricoltore attivo, fermo restando che dal 2016 è d'obbligo la dichiarazione IVA relativa all'anno precedente.

Pertanto, il solo possesso della partita IVA attiva in campo agricolo è già sufficiente ai fini del requisito di agricoltore attivo.

Ciò nonostante, si evidenzia che il regolamento "Pacchetto giovani" prevede, a conclusione del Piano Aziendale, che il giovane risulti in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

Il possesso dei suindicati requisiti, a conclusione del Piano aziendale, comportano che il giovane svolga l'attività agricola in via prevalente in termini di reddito e di tempo complessivo del lavoro.

A pagina 17 del "Manuale di orientamento sul Pacchetto giovani" vi è riportata la seguente indicazione: "L'ammontare del premio dovrà essere reinvestito interamente nella realizzazione delle operazioni ammesse a valere sulle tipologie di intervento 4.4.e e/o 4.1.2 o entrambe."

Quindi, da quello che si comprende, nel piano aziendale del pacchetto giovani l'ammontare degli investimenti non coperti dall'aiuto che rientrano nelle misure 4.1.1 e/o 4.1.2 DEVONO avere un valore minimo PARI al premio. L'esempio è questo: a fronte di € 50.000 di premio (giovane in zona non svantaggiata + qualità) l'investimento sulla 4.1.1 di mera produzione agricola deve essere pari a € 125.000 (€ 50.000 del premio a coprire il 40% degli investimenti, i restanti finanziati dal PSR). Ma questo non è in contraddizione con l'art. 14 comma 1 che recita "Il costo minimo degli interventi relativi a beni mobili e immobili, previsti nel PA di cui all'articolo 12, e per i quali è richiesto l'aiuto a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 o 4.1.2 non è inferiore all'entità del premio di cui all'articolo 13." ? Riprendendo l'esempio prima esposto, in questo caso, a fronte di € 50.000 di premio (giovane in zona non svantaggiata + qualità) l'investimento sulla 4.1.1 di mera produzione agricola dovrebbe essere pari a € 50.000 .

Il regolamento "Pacchetto giovani", all'articolo 14 comma 1, dispone che "il costo minimo degli interventi relativi a beni mobili e immobili, previsti nel PA di cui all'articolo 12 e per i quali è richiesto l'aiuto a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2 non sia inferiore all'entità del premio di cui all'articolo 13", ovviamente fatti salvi i costi minimi ammissibili a finanziamento della domanda di aiuto di cui al comma 2.

Il manuale, utilizzando una terminologia diversa, esprime solo ed esclusivamente quanto disposto all'articolo 14 comma 1 del regolamento ovvero che il costo delle operazioni ammissibili per le quali viene richiesto l'aiuto non deve essere inferiore al premio.

Nel caso prospettato a fronte di un premio di euro 50.000,00 il costo minimo ammissibile per il quale viene richiesto l'aiuto a valere sui tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2 non può essere inferiore a euro 50.000,00.

È il caso di un giovane consulente già in possesso di una P.IVA che è intenzionato ad aprire la propria azienda agricola subentrando al padre con un contratto d'affitto d'azienda. Il giovane può, per semplificare, mantenere la stessa P.IVA chiedendo all'Agenzia delle Entrate la modifica del codice ATECO PRINCIPALE con 01.21.00 Coltivazione di uva (coltivazione di uva da vino e da tavola in vigneti e produzione di vino da uve prevalentemente di produzione propria), lasciando come attività accessoria quella di consulente? In caso affermativo, quale documentazione si deve riportare in fase di domanda?

In linea generale la presenza di un codice ATECO principale 01 non è conflittuale con altri codici ATECO di attività secondarie, sempre che il giovane possa conseguire i requisiti soggettivi di agricoltore attivo e

di IAP nei termini previsti dal regolamento ovvero agricoltore attivo entro 18 mesi a decorrere dalla data dell'insediamento e IAP entro il termine di conclusione del Piano aziendale.

Nel caso prospettato l'insediamento decorrerebbe dalla data di variazione dell'attività IVA comunicata all'Agenzia delle Entrate con passaggio ad ATECO 01-primaria.

Quali sono, anche a titolo esemplificativo, i costi generali ammissibili sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto e connessi alla progettazione dell'intervento proposto, come da articolo 21, comma 1, lettera a del Regolamento, oltre agli studi di fattibilità e all'eventuale redazione del progetto esecutivo per interventi su beni immobili?

Ai sensi della deroga indicata all'articolo 21, comma 1, lettera a), sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti dal beneficiario nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto e connessi alla progettazione dell'intervento ovvero costi sostenuti per la stesura del progetto definitivo e per l'ottenimento dei permessi/autorizzazioni necessarie alla realizzazione nonché per la predisposizione di computi metrici, relazioni tecniche e analisi di sostenibilità economico finanziaria dell'operazione (Piano aziendale-business plan).

Nel caso in cui l'operazione rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, di cui all'articolo 7 del regolamento, tra i costi connessi alla progettazione rientrano anche i costi sostenuti per la valutazione di impatto ambientale o per la VEA di cui al D.Lgs 152/2006, tali costi previsti, all'art 21 comma 2, lettera h), non sono soggetti al tetto massimo del 10% previsto per i costi generali.

I costi generali ammissibili sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, devono essere fatturati al beneficiario e da questo liquidati con data obbligatoriamente antecedente alla data di presentazione della domanda di aiuto (Art. 38, comma 1)?

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento i costi sostenuti dal beneficiario per la stesura di studi di fattibilità o connessi con la progettazione possono essere sostenuti entro i 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda oppure successivamente alla data di presentazione della domanda. La fatturazione può essere comunque successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto purché attestante gli studi di fattibilità o connessi con la progettazione effettuati nei 12 mesi antecedenti.

Sono ammissibili tra i costi generali di cui all'art.21, comma 1, lettera a, quelli riferiti a consulenza per attività amministrative connesse alla gestione e rendicontazione del pacchetto da parte del beneficiario?

Ai sensi dell'art 21, comma 2 lettera g) sono ammessi i costi generali collegati agli interventi previsti per la realizzazione dell'operazione quali consulenze legali, parcelle notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento. Ciò premesso, tra i costi ammissibili rientrano anche quelli necessari per la preparazione o l'esecuzione dell'operazione, quali quelli sostenuti per la stesura del Piano aziendale-business plan, ma non quelli inerenti alla predisposizione e presentazione della domanda di aiuto/pagamento, tenuta della contabilità aziendale, tenuta, gestione e aggiornamento del fascicolo aziendale.

I Consorzi tra Apicoltori che sono organizzati per singole provincie della Regione, possono essere considerati consorzi di tutela del prodotto?

I Consorzi di apicoltori non rientrano tra i Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) ai quali sono attribuite funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale delle Indicazioni Geografiche ai sensi dell'art. 14 della Legge 21 dicembre 1999 n. 526.

Un giovane insediato entro i 12 mesi in una società di persone come socio contitolare, può modificare la propria condizione in amministratore unico della stessa e successivamente presentare domanda ai sensi dell'intervento 6.1?

Il regolamento "pacchetto giovani" dispone:

- all'articolo 10, comma 1, che "Per primo insediamento, in qualità di capo dell'azienda di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola del giovane in qualità di

a) titolare di un'impresa agricola individuale;

b) amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola;

c) socio amministratore, unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;

d) socio amministratore, unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola."

- all'articolo 28 che alla domanda di sostegno deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000, attestante di non avere assunto precedentemente al primo insediamento responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola.

Nel caso in specie, il giovane che è già contitolare di una società di persone, si immagina agricola, ha già assunto responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda, pertanto, non rispondendo a quanto disposto dal regolamento "pacchetto giovani" non risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità necessari per presentare la domanda di sostegno.

Criteri di selezione - le piante officinali in merito al punteggio del settore produttivo dove debbono essere identificate?

Le piante officinali rientrano nel settore produttivo delle colture pregiate.

Qualora l'investimento a valere della misura 4.1.1 o 4.1.2, al fine di giustificare l'insediamento non fosse riferito al settore prevalente dell'impresa in termini di S.O. nè al momento della presentazione della domanda nè al momento della conclusione del piano aziendale, all'impresa sarà impossibile vedersi assegnato il punteggio relativo al settore produttivo? e se sì per quali tipologie di voci?

L'allegato D al regolamento "pacchetto giovani", in relazione al criterio di selezione "sette settore produttivo del beneficiario pertinenza e prevalenza dell'operazione" prevede: "Il punteggio è assegnato tenuto

conto della prevalenza e pertinenza dell'operazione proposta a valere sul tipo di intervento 4.1.1 e/o 4.1.2 rispetto al settore produttivo prevalente dell'azienda neo costituita o in cui si insedia il giovane come determinato, alla data di presentazione della domanda di aiuto, in base al relativo Standard Output - SO. Il dato relativo allo SO minima deve essere confermato in fase di presentazione della domanda di pagamento a saldo del premio, di cui alla tipologia di intervento 6.1 e degli aiuti concessi a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 e/o 4.1.2, in base ai risultati derivanti dalla realizzazione dell'operazione realizzata. Nel caso di operazioni, di cui alle tipologie di intervento 4.1.1 e/o 4.1.2, inerenti all'avvio o al potenziamento di interventi coerenti con altri settori produttivi non prevalenti o non presenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, lo SO è determinato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi al termine dell'operazione proposta. Il nuovo orientamento deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo secondo le modalità suindicate."

Ciò premesso, nel caso prospettato, le caratteristiche e finalità dell'operazione programmata non consentono l'assegnazione del punteggio relativo al "Settore produttivo del beneficiario".

Nell'allegato F (modello di domanda semplificata) si parla di "firma elettronica del sottoscrittore".

E' un obbligo e se, anche in previsione della compilazione delle domande sul SIAN, sarà necessaria la firma elettronica da parte di tutti i richiedenti oppure se è sufficiente allegare alla PEC un documento firmato e scannerizzato?

Le procedure SIAN per la presentazione delle domanda di sostegno e di pagamento, al momento in fase di predisposizione, prevedono l'invio delle domanda mediante l'utilizzo della firma elettronica del richiedente.

La sola domanda semplificata, firmata e scannerizzata, viene trasmessa via PEC.

Nel caso due soci di un'azienda sia entrambi giovani agricoltori è possibile presentare due domande di premio?

E' possibile presentare domanda di aiuto sia per interventi ricadenti nella tipologia 4.1.1 che 4.1.2? In particolare si intende aprire un'azienda di trasformazione della materia prima (uva e susine) in distillati, nel PA sono previsti:

- affitto del terreno;
- impianto del frutteto;
- impianto della vigna;
- impianti d'irrigazione (sfruttamento corpo idrico sotterraneo già presente nel terreno);
- ristrutturazione dell'immobile destinato alla trasformazione;
- acquisto dei macchinari.

Sono un giovane agricoltore in procinto di aprire un'attività agricola, con tre soci di cui uno giovane agricoltore come me.

Avremo i seguenti dubbi:

1) tra i soci della società costituita, due sono i soci che posseggono i requisiti di giovane agricoltore; possiamo presentare due domande distinte e gli eventuali premi della misura 6.1 saranno cumulabili o l'azienda ne ha diritto ad uno solo?

2) L'attività che stiamo per aprire prevede la trasformazione della materia prima (uva e susine) in distillati, nel PA sono previsti:

- affitto del terreno;
- impianto del frutteto;
- impianto della vigna;
- impianti d'irrigazione (sfruttamento corpo idrico sotterraneo già presente nel terreno);
- ristrutturazione dell'immobile destinato alla trasformazione;
- acquisto dei macchinari.

Possiamo concorrere ad entrambe le misure di aiuto (4.1.1 e 4.1.2)?

Premesso che al fine di accedere alle agevolazioni previste dal regolamento “pacchetto giovani”, i giovani devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 8 del regolamento e il primo insediamento degli stessi nell'azienda agricola deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1 del regolamento medesimo, di seguito si risponde ai quesiti posti con l'email che precede:

quesito n. 1 – nel caso di insediamento di due giovani nella medesima azienda agricola il premio previsto dal tipo di intervento 6.1 spetta a ciascun giovane mentre l'aiuto di cui al tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2 o entrambi spetta all'azienda in cui si sono insediati i giovani e che realizza gli interventi, pertanto la domanda di pacchetto sarà costituita da due domande di premio relative al tipo di intervento 6.1 e da una domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 4.1.1 e/o da una domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 4.1.2. Nel caso prospettato il costo minimo ammissibile degli interventi relativi a beni mobili e immobili per i quali viene richiesto l'aiuto a valere sui tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 del regolamento, non può essere inferiore alla somma dei premi spettanti ai due giovani.

Quesito 2 – Si ritiene opportuno evidenziare che i tipo di intervento 4.1.1 e 4.1.2 finanziano solo investimenti finalizzati alla produzione e trasformazione di prodotti agricoli, di prevalente provenienza aziendale, in prodotti ricompresi nell'allegato I al trattato costituiva dell'Unione Europea, i distillati NON rientrano dei prodotti elenco nel succitato allegato I. Inoltre, ai fini della complementarietà degli aiuti previsti dal PSR 2014-2020 con altri strumenti dell'Unione Europea, come specificatamente indicato nel capitolo 14 del PSR 2014-2020, è necessario verificare se l'azienda neo costituita partecipa o intende partecipare a qualche Organizzazione Comune di Mercato dell'ortofrutta e/o intende proporre spese ammissibili a valere sull'OCM del settore viticolo.

Pertanto, fatto salvo quanto sopra indicato, in relazione agli interventi previsti in attuazione del Piano aziendale si segnala che:

- l'affitto dei terreni non costituisce spesa ammissibile
- Impianto del frutteto, costituisce spesa ammissibile fatte salve le verifiche suindicate e se il prodotto trasformato rimane un prodotto elencato nell'allegato I al trattato
- impianto della vigna, sono necessarie maggiori informazioni per esprimere un parere;
- impianti d'irrigazione (sfruttamento corpo idrico sotterraneo già presente nel terreno), sono necessarie maggiori informazioni per esprimere un parere stante i numerosi vincoli che pone la normativa comunitaria in relazione all'ammissibilità a finanziamento degli impianti irrigui;
- ristrutturazione dell'immobile destinato alla trasformazione, costituiscono spesa ammissibile, con percentuale ridotta al 40%, solo se il prodotto da trasformare è di prevalente provenienza aziendale e il prodotto trasformato è un prodotto elencato nell'allegato I al trattato
- acquisto dei macchinari, a seconda della finalità valgono le considerazioni di cui alle voci precedenti.

Infine si evidenzia che il “pacchetto giovani” prevede la possibilità di presentare contemporaneamente la domanda di aiuto a valere sul tipo di intervento 4.1.1 e sul tipo di intervento 4.1.2.

E' ammissibile a finanziamento il pagamento di una caparra confirmatoria (versata per l'acquisto di attrezzature) effettuato prima della presentazione della domanda?

Un' azienda è intenzionata ad acquistare dell'attrezzatura, per cui si vorrebbe poi presentare anche una domanda di misura 4.1.1 con il bando nel pacchetto giovani.

Si chiede se un pagamento del mezzo eseguito tramite una “CAPARRA CONFIRMATORIA” prima della presentazione della stessa domanda possa ritenersi valido oppure no ai fini della sua ammissibilità e concessione dell'aiuto per la realizzazione dell'investimento.

Si precisa che il “tipo di pagamento” viene effettuato per disporre “del mezzo in prova” e che in questa condizione non viene emesso alcun documento fiscale “fattura” se non a conclusione dell'operazione che stabilisce l'acquisto la compravendita della macchina.

Il Regolamento per il “Pacchetto Giovani” (D.P.Reg. 026/Pres. del 12.02.2016) prevede all'art. 21 che i costi, per essere ammissibili, debbano essere sostenuti DOPO la presentazione della domanda di aiuto e nel corso della durata dell'operazione. L'acquisto di attrezzature è previsto dalla lettera e), che indica anche le caratteristiche delle attrezzature stesse ai fini dell'ammissibilità.

L'art. 1385 c.c. definisce la caparra confirmatoria come somma di denaro o di cose fungibili che viene data da una delle parti all'altra al momento della conclusione del contratto. In caso di adempimento la somma deve essere restituita ovvero imputata alla prestazione dovuta. In caso di inadempimento della parte che ha versato la caparra, controparte può recedere dal contratto o trattenerla; viceversa se l'inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, chi l'ha versata può recedere o esigere il doppio. La funzione della caparra, quindi, non è quella di anticipo dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo, ma di garanzia della serietà dell'impegno delle parti.

L'art. 21 del Regolamento sul “Pacchetto Giovani” richiede che il costo sia sostenuto dopo la presentazione della domanda. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità del costo all'aiuto di cui alla misura 4.1.1, non rileva il momento del versamento della “caparra confirmatoria”. In caso di adempimento, infatti, la stessa deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta; la consegna della caparra non comporta emissione di fattura.

La superficie a bosco presente a fascicolo rientra nel calcolo dello SO in ingresso di una azienda (come "altra coltura permanente" oppure sotto qualche altra categoria)?

Le superfici boschive rientrano indicativamente tra le cd “altre colture permanenti”. La scheda di concordanza tra codici PAC e codici Standard Output, anche con l'eventuale inserimento di eventuali parametri di allineamento dei SO, è attualmente in fase di implementazione e sarà quanto prima resa disponibile sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia.

E' possibile acquistare da parenti in linea retta di 1° grado superfici presenti nel fascicolo di questi ultimi di dimensione utile e strettamente necessaria alla costruzione di strutture funzionali all'attività d'impresa agricola del giovane al primo insediamento, tali che l'operazione non venga considerata frazionamento di azienda.

L'art. 10, comma 6 del regolamento "Pacchetto giovani" dispone, come requisito di ammissibilità ovvero come requisito per accedere al "pacchetto giovani", che la nuova azienda non può derivare dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente in cui i titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente salvo il trasferimento della conduzione dell'intera azienda familiare al giovane. Il divieto non sussiste in presenza di un atto di cessione totale dell'azienda familiare che comprende, anche, la conduzione dei terreni costituenti l'azienda come rilevabili nell'ultimo fascicolo validato dell'azienda cedente.

L'articolo 6, comma 2 del regolamento "pacchetto giovani", invece, dispone la non ammissibilità al sostegno di operazioni realizzate a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi e affini sino al secondo grado ovvero non sono ammissibili a finanziamento l'acquisto di beni mobili o immobili fra i soggetti suindicati.

Il comma 3, dell'articolo medesimo, deroga al divieto di cui al comma 2 nel caso in cui l'acquisto di beni immobili fra i soggetti suindicati sia finalizzato ad evitare il frazionamento dell'azienda agricola.

Pertanto, in coerenza con quanto disposto in materia di frazionamento dell'azienda ai fini dell'ammissibilità, di cui all'articolo 10, comma 6, la deroga prevista dall'articolo 6, comma 3, si applica nel solo caso in cui sia presente un atto di cessione totale dell'azienda con la quale sono stati instaurati rapporti giuridici.
